# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1541-A

# RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

## (RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

## APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 22 marzo 1955*** (*Stampato n. 349*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(PELLA)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA

**(TAVIANI)**

E COL MINISTRO DEL TESORO

**(GAVA)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica al Presidente della Camera il 23 marzo 1955***

—

Adesione dell'Italia ai seguenti Accordi internazionali:

Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 settembre 1948;

Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche nel Nord Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949;

Accordo tra il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Governo di Danimarca sui servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949

---

***Presentata alla Presidenza l'11 ottobre 1955***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene presentato oggi all'approvazione della Camera ha già avuto il voto favorevole dell'altro ramo del Parlamento e nessuna opposizione contro di esso è stata sollevata dalle nostre Commissioni interessate per il parere.

Si tratta di votare l'adesione dell'Italia ad un insieme di tre Accordi internazionali che regolano l'assistenza ai servizi di navigazione aerea nell'Atlantico.

I precedenti di questi Accordi si possono cogliere nel decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, con il quale l'Italia dava l'adesione alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944. Tale Convenzione regola i rapporti dei cosiddetti « servizi di assistenza » o come, altrimenti, si dice « di aiuto collettivo » fra i varî Stati in materia di navigazione civile.

Su tale Convenzione si inserisce la Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (O. A. C. I.) di cui l'Italia fa parte e che viene mano mano perfezionandosi in conformità delle esigenze e delle esperienze in materia.

Per quel che riguarda gli attuali Accordi basti osservare che in linea di principio ogni Stato deve provvedere con mezzi propri ad organizzare sul suo proprio territorio i servizi destinati ad assicurare lo svolgimento della navigazione aerea internazionale, ma è evidente la necessità di una azione collettiva per assicurare sulle rotte aeree internazionali l'assistenza che debba svolgersi specialmente in alto mare o sù territorio di sovranità indeterminata.

Fin dal 1946 il Consiglio dell'O. A. C. I. in virtù dei poteri stabiliti dalla Convenzione iniziava gli atti concreti per creare un sistema di aiuto collettivo alla navigazione aerea. Veniva così stabilita una rete di 13 stazioni metereologiche oceaniche per i servizi di assistenza agli aereomobili naviganti sull'Atlantico.

Nel 1949 gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito mettevano in comune 18 navi per i servizi necessari e successivamente si univano altri Paesi interessati sia per fornire le navi, sia per contribuire alle spese sostenute dai Paesi che svolgono materialmente il servizio.

I tre Accordi su cui l'Italia conta di dare la propria adesione con il presente disegno di legge si possono pertanto riassumere in questo senso:

cominciamo da quello centrale: l'Accordo sulle stazioni metereologiche oceaniche del nostro Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949. Tale Accordo ha come scopo di regolare il servizio disimpegnato dalle navi sopraindicate, le quali assicurano agli aereomobili in volo sull'Atlantico, la conoscenza dei dati metereologici (regime dei venti e stato di atmosfera) che permettano di ridurre al minimo il consumo di combustibile e di viaggiare col massimo carico di carburante, indicando la rotta più conveniente. Si aggiunge a ciò l'aiuto decisivo che tali navi possono dare in azioni di ricerca e salvataggio degli aereomobili in difficoltà sull'Atlantico.

Il primo, in ordine di data, cioé, l'Accordo fra il Governo d'Islanda e il Consiglio dell'O. A. C. I. concluso a Montreal il 16 settembre 1948 ha lo scopo di assicurare un finanziamento collettivo per i servizi che occorrono sulla rotta passante nei pressi dell'Islanda: rotta che collega il territorio europeo a quello americano e per la quale i servizi possono essere in gran parte disimpegnati solo dalle installazioni esistenti in Islanda, perché anche gli aereomobili che seguono un percorso più a sud (Inghilterra e Gander) hanno bisogno dei dati metereologici forniti dall'Islanda.

Il terzo, cioé l'Accordo tra il Consiglio dell'O. A. C. I. e il Governo di Danimarca, concluso a Montreal il 9 settembre 1949, riguarda i servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Far Oer. Esso ha lo scopo di completare i dati occorrenti per il quadro totale dei servizi metereologici e assistenziali dell'Atlantico.

Come si vede trattasi di un intero sistema di cui la moderna navigazione aerea ha evidente bisogno e che non solo si rende conveniente attraverso alla collaborazione dei varî Stati, ma risulta indispensabile anche per l'Italia sia perché essa ha proprie linee di navigazione con l'America sia perché di-

rettamente o indirettamente usufruisce dei trasporti aerei oltreoceanici.

D'altra parte, il nostro Paese, come ho detto, è membro dell'O. A. C. I., e pertanto si unisce con gli altri Stati nella conclusione di questi Accordi.

Le spese necessarie al mantenimento di tale sistema di servizi, vengono ripartite in misura diversa fra le varie Nazioni e variano col variare dei costi annui dei servizi stessi.

La cifra indicata nell'articolo 3 del disegno di legge come onere complessivo corrisponde con una certa approssimazione alle previsioni fatte a suo tempo.

Onorevoli colleghi, pare superfluo dover richiedere la approvazione da parte della Camera ad un sistema che assicura l'aiuto collettivo che sopra è stato sommariamente esposto.

Oltre i vantaggi materiali che il sistema stesso assicura pare opportuno di dover sottolineare anche l'importanza morale di queste forme di collaborazione tra gli Stati.

Si ha quindi ragione di ritenere che la Camera vorrà dare il proprio voto favorevole al disegno di legge in questione.

MONTINI, *Relatore.*

# DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Accordi internazionali:

Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 settembre 1948;

Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche nel Nord-Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949;

Accordo tra il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Governo in Danimarca sui servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 3.

All'onere di complessive lire 49.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1953-54 per la corresponsione delle quote di partecipazione all'assistenza al volo nel Nord-Atlantico relative al periodo 1° gennaio 1950-30 giugno 1953, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di complessive lire 48.000.000 relative al periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1954 si provvederà per lire 25.000.000, con l'apposito stanziamento del capitolo n. 295 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1953-54 e per la residuale somma di lire 23.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo 296 dello stesso stato di previsione della spesa.

Agli oneri gravanti sugli esercizi futuri si provvederà con lo stanziamento di capitoli corrispondenti al capitolo 295 dell'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

# DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*